

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, d.ssa Manuela Montuori,  
all'udienza del 29.6.2011 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa vertente  
TRA

BUONO MARIAROSARIA, rappresentata e difesa dall'avv.to C. Bernardo e dal p. avv.to G. Bernardo  
presso il cui studio elettivamente domicilia come da mandato in atti;  
ricorrente

E

- S.p.A. Poste Italiane, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv.  
R. De Luca Tamajo che la rapp.ta e difende, in in virtù di procura speciale per Notar Floridi di  
Roma del 1.12.2008 n.rep.23669racc. 16302.  
resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l'azienda resistente: come da memoria di risposta.

FATTO E DIRITTO

Con distinti ricorsi successivamente riuniti per connessione soggettiva la ricorrente in epigrafe  
premessi di avere lavorato alle dipendenze delle Poste Italiane con contratto a tempo determinato, ex  
art.2 co. 1 bis D. Lgs 368/2001, dal 7.2.2007 al 31.3.2007, chiedeva di dichiarare la nullità della  
clausola relativa all'apposizione del termine finale apposto al contratto di lavoro, con la conseguente  
intervenuta conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato, con  
condanna della convenuta al pagamento della retribuzione spettante dalla data della messa in mora in  
misura di € 1.163,00 mensili oltre accessori vinte le spese di lite. La ricorrente deduceva di essere stata  
assunta presso l'Ufficio Postale di Ischia con mansioni di addetto allo sportello. In diritto osservava che  
anche per il settore poste le ragioni giustificative dell'apposizione del termine devono comunque essere  
specificate nel contratto individuale, ai sensi dell'art. 1 d.lgs 368/01, non essendo sufficiente il solo  
richiamo alla generica previsione legale. Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale con  
varie argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza pubblicamente letta.

Il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 2 comma 1 bis del d.lgs 368/01 stabilisce che è consentita  
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato "quando l'assunzione sia  
effettuata da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste per un periodo massimo  
complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi  
diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15% dell'organico aziendale, riferito al 1°  
gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria  
ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma".  
Il citato art. 2 comma 1 bis estende, dunque, a decorrere dal 1 gennaio 2006, alle imprese  
concessionarie di servizi nei settori delle poste la possibilità di assumere lavoratori a termine nel  
rispetto dei soli limiti temporali e quantitativi previsti dalla norma sopra richiamata, senza necessità di  
indicare per iscritto le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo a  
giustificazione dell'assunzione a tempo determinato, senza necessità che tali ragioni sussistano e senza

alcun limite connesso al tipo di servizio da svolgere. A parere della scrivente che condivide in pieno il precedente rappresentato dalla sentenza n. 1635/2011 Trib. di Taranto, il menzionato articolo introduce una fattispecie di contratto a termine acausale, non sorretta da esigenze temporanee, legata alla mera qualità del datore di lavoro. Parte ricorrente sostiene che la norma si pone in contrasto coi principi dettati dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/Ce ed in particolare con la clausola 8 dell'accordo quadro. Con ordinanza resa in data 11.11.2010, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso che la norma in questione non si pone in contrasto con la menzionata direttiva (cfr sul punto la suddetta ordinanza, nonché il richiamato precedente al quale si rinvia).

Nel caso che ci occupa assumono decisiva importanza ai fini dell'interpretazione della norma in questione le statuizioni della Corte Cost. che, con sentenza 214/09, ha respinto le eccezioni relative alla norma de qua ritenendo giustificata una disciplina peculiare per il settore delle imprese concessionarie del servizio postale. Ritiene il giudicante che la previsione delle limitazioni temporali e numeriche delle assunzioni a tempo determinato rispetto all'organico siano circostanze che tendendo a circoscrivere l'applicazione della previsione acausale ad un numero ristretto di lavoratori, rendono la normativa de qua compatibile con il diritto comunitario, anche alla luce dell'importanza del servizio postale come servizio universale (cfr Corte Cost. 214/09). Con riferimento al rispetto del requisito numerico (15% dell'organico aziendale), occorre sottolineare che il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro e deriva direttamente dalla circostanza che nell'attuale assetto normativo il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola ed il contratto a termine l'eccezione. Se dunque si tratta di una eccezione alla regola generale, incombe al datore di lavoro che intende avvalersi dell'eccezione, fornire la prova dei presupposti legittimanti l'eccezione stessa (cfr Cass. sez. lav. n. 839/2010). Orbene condividendo l'interpretazione del Tribunale di Taranto la scrivente ritiene che per fornire la relativa prova occorrerebbe identificare il numero dei lavoratori in organico addetti al servizio postale in senso stretto. Ed infatti la norma legittima solo per tale servizio (imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste) l'eccezione alla stipula causale del contratto. A conforto di questa tesi occorre richiamare ancora una volta la citata sentenza della Corte Costituzionale la quale conferma che la deroga riguarda unicamente l'azienda Poste per la parte in cui svolge i servizi indicati e non certamente i diversi servizi finanziari. Peraltro va osservato che tale onere non possa ritenersi assolto con il semplice deposito in copia di una scheda predisposta unilateralmente dalla società resistente in cui sono riportati dei dati privi di alcuna dignità probatoria. Quindi poste non ha fornito alcuna prova in ordine al rispetto del limite percentuale di assunzioni a tempo determinato in relazione al disposto normativo citato, stante l'erroneità del computo della percentuale in questione di tutti i dipendenti della società addetti ai servizi postali e bancari e non solo con riferimento alla quota di organico impiegata nello svolgimento dei servizi postali. Pertanto, stante il difetto di prova da parte resistente della clausola di contingentamento prescritta dalla normativa vigente, va dichiarata la nullità della clausola relativa all'apposizione del termine finale al contratto di lavoro e va dichiarato che tra l'istante e Poste Italiane spa si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 7 febbraio 2007. Con riferimento alla tematica del risarcimento del danno va evidenziato che nel caso

di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, non è applicabile- tenuto conto della specialità della disciplina normativa e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento della illegittimità del termine come azione di nullità parziale del contratto, e non come impugnazione del licenziamento- la norma dell'art. 18 L. 300/70 relativa alla reintegra nel posto di lavoro.

Il contratto, come dice l'art. 32 comma 5 della recente legge 4 novembre 2010 n. 183 ( in vigore dal 24 novembre 2010) " si converte" in contratto a tempo indeterminato. In casi del genere non spetta la retribuzione e ciò anche se il ricorrente avesse provveduto ad offrire la prestazione all'azienda determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro. Infatti l'art. 32 della legge citata, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, come quello presente, ex art. 32 comma 7 del medesimo testo, ha statuito la spettanza , in caso di conversione del contratto a tempo determinato, di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. 604/66 (ossia avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti). Nel caso di specie pare congruo fissare in 4 mensilità il risarcimento indicato, considerato che la ricorrente ha lavorato poco più di un mese e le notevoli dimensioni dell'azienda, e ciò sulla base della retribuzione globale mensile da ultimo percepita, relativa all'inquadramento nel livello professionale D di cui al vigente sistema di classificazione professionale per il personale di Poste Italiane spa, e pari ad € 1.403,12. Non va considerato l'aliunde parceptum vista l'onnicompresività dell'indennizzo in tal modo specificato.

Gli accessori seguono il regime dell'art. 429 cpc.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso dichiara la nullità della clausola relativa alla apposizione del termine finale al contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 6.2.2007; dichiara altresì che tra Poste Italiane spa e l'istante si è instaurato un rapporto a tempo indeterminato ancora in essere a far tempo dal 7.2.2007 ; ordina di conseguenza alla convenuta di riammettere immediatamente la ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato e di corrisponderle a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.403,12), oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale fino all'effettivo soddisfo; condanna Poste Italiane spa al pagamento, in favore dell'istante , delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre Iva e cpa come per legge con distrazione.

Ischia , 29.6.2011

IL GIUDICE

D.ssa Manuela Montuori

